



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

### DETERMINAZIONE N. 60 DEL 07/06/2022

PROPOSTA N. 826 DEL 07/06/2022

**OGGETTO:** BANDO DI GARA APERTA PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. RENDA " DI LAMEZIA TERME" PER IL PERIODO dal 01/08/2022 al 31/07/2027 ; SMART CIG : Z0B36B2B04. Approvazione atti di gara. Indizione gara.prenotazione spesa

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- ✂ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- ✂ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- ✂ il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ✂ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ✂ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- ✂ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e visto, in particolare, l'art. 36, relativo agli affidamenti di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
- ✂ la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante il Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✂ il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

#### RICHIAMATI :

- MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 ;
- MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero OBIETTIVO STRATEGICO OST\_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero ;
- Programma 11 - Altri servizi generali: Servizi legali e appalti OBIETTIVO STRATEGICO OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### PREMESSO che:

- il Comune di Lamezia Terme è proprietario degli impianti sportivi, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- in data 30/06/2022 scadono le diverse convenzioni che regolano i rapporti tra l'Amministrazione comunale e i soggetti gestori degli impianti sportivi in parola e che, anche alla luce dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, occorre adeguare le

modalità di assegnazione degli impianti, delineando un quadro di regole che consentano di addivenire alle nuove assegnazioni in un'ottica di trasparenza, efficacia ed economicità;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 21/04/2022 sono stati definiti gli indirizzi al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Territorio per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica;

#### ***RICHIAMATI:***

- l'art.90 della L.289/2002 in particolare il comma 25 il quale stabilisce che nei casi in cui *l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*
- l'articolo 19, comma 2, del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali il quale stabilisce che *la gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 21;*

#### ***DATO ATTO:***

- che gli impianti sportivi in questione rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc;
- la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva;
- del permanere delle ragioni di opportunità sociale che legittimano l'affidamento a terzi degli impianti sportivi di che trattasi, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- tale forma è già sperimentata da tempo nel territorio e condivisa con l'associazionismo sportivo;
- che l'assenza assoluta di peculiarità imprenditoriale e la forte caratterizzazione sociale che contraddistinguono gli impianti sportivi in parola, non consentono ai potenziali gestori di perseguire l'indispensabile equilibrio economico-finanziario senza un intervento economico da parte del Comune, a sostegno della gestione ed a parziale copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, per come indicato nei documenti di gara allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;
- che la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria 25/01/2013 n. 2 aveva già precisato che lo spirito dell'articolo 90 della Legge 289/2002, nell'intento del legislatore, è quello di promuovere e favorire l'attività sportiva dilettantistica a prescindere dalla forma giuridica del soggetto associativo. In tale ottica non appare illogico ma anzi conforme ad una volontà di tal fatta adottare un'interpretazione estensiva del disposto normativo di cui all'articolo 4, comma 8, del D. L. n. 95/2012 e pertanto estendere anche alle Società a responsabilità limitata (ed alle Società di capitali) senza scopo di lucro che gestiscono attività sportiva dilettantistica la normativa di favore prevista dal citato articolo 4;

***ESAMINATO*** il codice dei contratti (D. Lgs.50/2016, aggiornato con: legge 29 dicembre 2021, n. 233 e legge 23 dicembre 2021, n. 238 ) il quale:

- in via innovativa, chiarisce la distinzione fra appalti e concessioni, distinzione che vede il punto fermo nell'obbligatoria presenza, nelle concessioni, del rischio operativo “... legato

*alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”;*

- l'art.165, comma 1 D. Lgs.50/2016 medesimo precisa meglio: *“nei contratti di concessione ... la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”;*
- all'art.164 comma 3, ancora in tema di concessioni, dispone che *“i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte”.*

**SPECIFICATO che:**

- il tema delle corrette modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, è stato affrontato dall'ANAC, chiamata ad esprimersi al riguardo;
- l'ANAC con parere n. 1300 del 14 dicembre 2016 chiarisce preliminarmente la differenza tra impianti sportivi con rilevanza economica, che sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, e impianti sportivi privi di rilevanza economica, che sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente;
- un tanto precisato, al fine di delineare la procedura di affidamento della gestione degli impianti privi di rilevanza economica, l'ANAC muove dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte”* (Parte III, riferita ai contratti di concessione);
- al fine di chiarire se detti impianti ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di appalti di servizi, l'ANAC sottolinea che, secondo il 'vocabolario comune per **gli appalti pubblici (CPV)[Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008]**, il codice CPV 92610000-0 è riferito ai **“Servizi di gestione di impianti sportivi”**. Detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016, nella categoria **“Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”**;
- risulta pacifico che:
  - a) la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica è qualificabile quale “concessione di servizi” e deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
  - b) la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, invece, è sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3) e deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;
- l'ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016.

**RIBADITO che:**

- alla luce di quanto precede è dunque più che mai necessario ricorrere a procedure idonee in grado di garantire i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento e

ciò può essere ottenuto mediante l'indizione di una procedura di gara aperta;

- la presente procedura verrà gestita interamente in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la presente procedura sarà espletata aperta ai sensi dell'articolo 60 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

**CONSIDERATO** che con lo stipulando contratto/i:

- si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi degli sportivi in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo “G.Renda ” di Lamezia Terme in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14 D. Lgs.50/2016;
- le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegato al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;
- il criterio di selezione delle offerte è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento:

a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100;

b) all'elemento prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100;

**PRECISATO** quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (Consip/Mepa):

- che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni: emerge un sistema in cui tutte le PA possono approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il Ministero si avvale), consultabili sul sito **www.acquistinretepa.it**;
- che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL 98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso

alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza;

- che l'art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”* ;
- che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l'acquisizione del servizio in oggetto, nè vi sono segnalazioni sul portale di Consip circa l'esistenza di una convenzione in fase di studio, o di un bando pubblicato o di una gara aggiudicata per l'approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento;
- che a seguito di consultazione ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con modificazioni in L. 06/07/2012 n. 94, non sono presenti offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- che per favorire una maggiore partecipazione dei potenziali interessati , in data 09/05/2022 è stato pubblicato sul Sito istituzionale un apposito “ Preavviso” mediante il quale si informava c.ca modalità e adempimenti necessari in merito;
- che in relazione alla procedura è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di gara , denominato anche Codice Identificativo Gare: SMART CIG: Z0B36B2B04
- che trattandosi di procedura aperta di affidamento di servizi di importo compreso tra euro (IVA esclusa) e la soglia comunitaria, come previsto dagli articoli 70, 71 e 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii si procede alla pubblicazione dell'estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- che il valore complessivo presunto della concessione, derivante dalla gestione economica per la durata di 5(cinque) anni è ad 315.800,00 (IVA esclusa). Il canone quinquennale posto a base di gara è pari a zero ed è soggetto ad offerte al rialzo. E' obbligatorio presentare offerte economiche con almeno un rialzo. Il rialzo minimo annuo è pari a € 100,00 ( oltre IVA); Tale valore è meramente presuntivo perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.
- che sono stati utilizzati i schemi degli atti di gara preposti dall'ANAC;

**SENTITO** l'ufficio di Ragioneria circa la disponibilità di fondi sul capitolo 1827 del bilancio, sul quale impegnare le somme occorrenti;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, e' compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso:

- **di indire**, procedura di gara aperta per l'affidamento dell'impianto sportivo “G.Renda” di LAMEZIA TERME per la durata di 5(cinque) anni;
- **di nominare**, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e

dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

- **di approvare**, gli atti di gara in seguito elencati :
  - bando di gara;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
  - scheda tecnica impianto sportivo
  - planimetrie
  - schema di convenzione;
  - schema di domanda di partecipazione;
  - schema per la presentazione dell'offerta tecnica
  - schema per la presentazione dell'offerta economica
  - tariffario a.s 2022/2023
  - Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
  - dichiarazione sostitutiva

**di approvare, altresì**, il quadro economico in allegato alla presente deliberazione;

**VISTI:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2022/2024;
- la Legge n. 15 del 25.02,2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 con la quale e' stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del lgs. 267/2000;
- il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune Vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 42 DEL 10/02/2022 recante "Rideterminazione tariffaria per l'utilizzo degli impianti sportivi a non rilevanza economica a.s 2022/23;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N.129 del 21/04/2022 recante l'indirizzi al Dirigente;
- l'art. 10 della Carta Europea dello Sport "il principio dello sviluppo sostenibile nello sport "
- il Decreto Sindacale n. 3 del 06/04/2022 con il quale è stato attribuito all'ingegnere Antonio Califano l'incarico di Direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

**Dato atto che:** il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Accertato**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

- **di prenotare** la spesa presunta necessaria ammontante ad € 6.316,00 ( IVA ESENTE) nel seguente modo:

€ 6.316,00 sul piano dei conti 1.03.01.02.012 (capitolo n. 1827) in conto esercizio 2022.

**CRONOPROGRAMMA DI SPESA:**

Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
entro 31/12/2022	entro 31/12/2022	€ 6.316,00

**RIEPILOGO:**

A) Importo soggetto a rialzo d'asta (canone )	€	0,00
B) contributo ANAC	€	esente
C ) incentivi 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	6. 316,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>6.316,00</b>

**-di dare atto** che le somme di cui sopra verranno formalmente impegnate con il successivo provvedimento ;

**DETERMINA**

**per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:**

- ***di indire***, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo – Palazzetto “G.RENDA” di proprietà del Comune di Lamezia Terme per la durata di 5(cinque) anni, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo assumendo la presente determinazione a contrattare ;
- ***di approvare***, gli atti di gara in seguito elencati che fanno parte integrante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - bando di gara;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
  - scheda tecnica impianto sportivo
  - planimetrie
  - schema di convenzione;
  - schema di domanda di partecipazione;
  - schema per la presentazione dell'offerta tecnica
  - schema per la presentazione dell'offerta economica
  - tariffario a.s 2022/2023
  - Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
  - dichiarazione sostitutiva

***di approvare, altresì***, il quadro economico in allegato alla presente deliberazione;

- ***di nominare***, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

**di dare atto** che:

- λ ai sensi dell'art.192 TUEL, con il presente affidamento si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- λ l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente determinazione in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione;
- λ il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgs.50/2016;
- λ le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegata al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;
- **di precisare** che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- **di precisare, altresì,** che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Considerato che:**

- dalla valutazione dell'esistenza di interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 D. lgs. 81/2008, non è emersa l'esigenza di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- per gli obblighi ai sensi della Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", questo Ente non è tenuto alla contribuzione a favore dell'Autorità;
- la spesa presunta da prenotare ed impegnare, visto il quadro economico, è la seguente:

A) Importo soggetto a rialzo d'asta (canone )	€	0,00
B) contributo ANAC	€	0,00
C) incentivi 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	<b>6.316,00</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>6.316,00</b>

- **la somma complessiva da prenotare per la gara pari ad € 6.316,00 ( IVA ESENTE)** trova la disponibilità di spesa sul sul piano dei conti 1.03.01.02.012 (capitolo n. 1827) in conto esercizio 2022.

**di precisare** che le somme da prenotare di cui sopra verranno formalmente impegnate con il successivo provvedimento;

**di specificare** che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii;

**di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n - 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

**di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;



**di specificare che:**

**a)** il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21;

**b)** il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

**di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012; sul sito internet istituzionale del Comune di Lamezia Terme ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012; la pubblicazione dell'estratto del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana come previsto dagli articoli 70, 71 e 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (mentre la Piattaforma ANAC ( ad oggi non è ancora operativa ).

Il RUP

Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 826 del 07/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Ing. CALIFANO ANTONIO** in data **07/06/2022**.

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 826 del 07/06/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Lamezia Terme, lì 08/06/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa AIELLO NADIA